

Nrg 4431/25

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata In Materia D'Impresa

Il Giudice,

lette le note depositate per l'udienza cartolare del 13.06.2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

La Liquidazione Giudiziale della *Controparte_1* (d'ora innanzi *Contro*, società avente ad oggetto l'attività di costruzione edile, costruzione di strade autostrade, produzione di calcestruzzo, costruzione di edifici residenziali e non residenziali, trattamento e rivestimenti di metalli, lavori di *Parte_1*, dichiarata in liquidazione giudiziale con provvedimento del Tribunale di Gela del 16-20.6.2023, agisce ex art. 671 cpc, chiedendo il sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di euro 12.273.299,53 (pari alla differenza dei netti patrimoniali), o in alternativa della somma di euro 14.607.123,85 (pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare) nei confronti degli amministratori e dei sindaci che si sono succeduti nell'amministrazione della società dal 2018 alla dichiarazione di liquidazione giudiziale.

Deduce a tal proposito che gli amministratori succedutisi, ciascuno per quanto di competenza, avrebbero omesso di adottare i provvedimenti idonei a salvaguardare la società a seguito del progressivo deterioramento della situazione patrimoniale a far data dall'esercizio chiusosi al 31.12.2018, causando in tal modo l'erosione dell'intero capitale sociale. Contesta altresì l'occultamento di ingenti costi che ove correttamente annotati nella contabilità avrebbero fatto emergere già nel corso del 2018 la completa erosione del capitale sociale.

Nello specifico addebita agli amministratori: a) di avere omesso di registrare correttamente il considerevole costo del contratto di affitto di azienda con la Costruzioni Edil Ponti soc. coop. concluso il 24.4.2018 per la durata di anni sei con la previsione di un canone complessivo annuo di euro 840.000,00 (poi ridotto ad euro 660.000,00), di cui soltanto una minima parte sarebbe stata annotata nella contabilità anno per anno, e che ove invece correttamente registrato avrebbe fatto emergere già nel corso del 2018 una perdita pari ad euro 4.436.679,81 ed il Patrimonio Netto sarebbe divenuto negativo per euro 3.679.357,00; b) di avere deliberato numerosi finanziamenti eseguiti in favore di soggetti terzi in assenza di giustificazione, tra i quali, prestiti infruttiferi in favore della EDIL PONTI, per complessivi euro 4.636.450, oltre l'importo di euro 3.845.970,79 annotato nella contabilità sotto la voce "sopravvenienze passive"; un finanziamento in favore della *Parte_2* per complessivi euro 3.500,00 e un finanziamento di euro 56.500,00, in favore della *Parte_3* c) di avere deliberato ulteriori finanziamenti in favore di società partecipate soprattutto negli anni 2022 e 2023, in cui la società era in conclamato stato di insolvenza ed in misura di gran lunga superiore in proporzione alla partecipazione al capitale delle società partecipate (tra le quali la Edil Concrete srl, la Medi Energy srl e la *CP_3*; d) di avere posto in essere operazioni di acquisto di immobili del tutto estranee

all'oggetto sociale e senza alcuna giustificazione tra le quali, la stipula in data 11.2.2022 (poco prima dell'apertura della procedura di concordato) di un contratto preliminare di acquisto di un compendio immobiliare dalla RENEWABLES BUILDING GROUP S.R.L. per l'importo considerevole di € 2.500.000,00 e l'acquisto di un altro immobile da tale **Persona_1** per euro € 47.305,50 (anche questa attività del tutto estranea all'oggetto sociale).

Deduce altresì che in seguito agli accertamenti fiscali eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caltanissetta conclusisi con verbale di constatazione del 27.06.2022 sarebbero emerse gravi ed ulteriori irregolarità nella gestione della società che hanno comportato un avviso di accertamento per complessivi euro 1.754.829,99, per i quali l'**Contr** si è insinuata al passivo in sede fallimentare. Infine, rileva che gli amministratori, nella pendenza del termine concesso per il deposito del piano concordatario, hanno autorizzato pagamenti in favore dei dipendenti e dei fornitori per debiti pregressi per un ammontare di euro 62.837,06, in palese violazione del principio della *par condicio* e senza alcuna autorizzazione del Tribunale, di talchè con provvedimento emesso dal Tribunale di Gela il 16.06.2023, accertato l'inadempimento, è stato revocato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo e, con separato provvedimento in pari data, è stata disposta l'apertura della Liquidazione Giudiziale.

La Liquidatela contesta poi ai componenti il Collegio Sindacale in carica dal 2018, di avere avallato le scelte sconsiderate degli amministratori e di non avere adeguatamente vigilato sul loro operato, consentendo così la prosecuzione indebita dell'attività d'impresa, nonostante fosse evidente lo stato di decozione della società.

Quanto al *periculum in mora*, rappresenta l'incapienza del patrimonio dei resistenti rispetto alla pretesa creditoria azionata ed evidenzia che l'amministratore **Pt_4** indagato per reati legati ad attività di impresa (proc. pen. N. 1298/20 pendente presso il Tribunale di Palermo), ha già subito un sequestro preventivo sino alla concorrenza dell'importo di € 772.079,43 e il resistente **CP_5** in data 30.7.2024, ha effettuato una donazione di considerevole valore.

Prospettando, pertanto, l'instaurando procedimento di merito per accertare la responsabilità dei predetti amministratori e sindaci e la conseguente condanna al risarcimento dei danni, chiede in via cautelare *ante causam*, il sequestro conservativo del patrimonio dei resistenti.

Si sono costituiti con un unico difensore **Controparte_6**, **Controparte_7**, **Controparte_8**, **Controparte_9**, **Controparte_10** e **CP_11** (tutti n.q. di amministratori succedutisi nella carica di componenti il cda dal 2018 alla dichiarazione di liquidazione giudiziale), i quali hanno preliminarmente contestato la sussistenza di un pericolo imminente e attuale di diminuzione della loro garanzia patrimoniale. Quanto al "fumus" hanno negato di avere compiuto operazioni pregiudizievoli per la società e per i creditori anche nella pendenza della procedura di concordato preventivo, evidenziando di avere posto in essere soltanto attività necessarie alla continuità aziendale, seppure in assenza della prescritta autorizzazione degli organi nominati nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Nello specifico, contestano che dall'operazione di affitto del ramo di azienda dalla Edil Ponti siano derivati oneri aggiuntivi per la società per complessivi euro 3.502.820,79, trattandosi invero di costi già registrati e riportati nel conto

economico del 2019, come emergerebbe fra l'altro dagli accertamenti condotti dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Smentiscono la ricostruzione fornita dalla liquidatela circa i presunti finanziamenti infruttiferi che sarebbero stati effettuati in favore della Edil Ponti senza apparente giustificazione, evidenziando al riguardo che le somme versate in favore di tale società sarebbero invero dei "meri acconti" del prezzo di acquisto della futura cessione del ramo aziendale della Edil Ponti, come risultante dalla scrittura privata del 1.12.2021. Affermano poi che le somme contabilizzate come finanziamenti in favore della EDIL CONCRETE, per euro 630.402,97 sarebbero state compensate in sede fallimentare con altrettanti debiti della CP_1 per euro 319.275,37.

Contestano altresì che sarebbe derivato un danno per la società dall'operazione di cessione delle quote di partecipazione nella CP_3 evidenziando al riguardo che la società ancora in bonis aveva proposto dinanzi a questo Tribunale (proc. nrg 14585/20) la domanda di risoluzione della detta cessione e di conseguente retrocessione e risarcimento del danno, processo interrottosi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e allo stato non riassunto dalla liquidatela, dal quale se invece proseguito potrebbe ancora essere recuperato dalla liquidatela l'importo della detta cessione.

Rappresentano che le operazioni di acquisto di immobili, apparentemente non rientranti nell'oggetto sociale, sarebbero state compiute nel tentativo, non andato a buon fine, di diversificare le attività della società in settori complementari. Quanto invece alle conseguenze economiche derivanti dall'atto di accertamento tributario evidenziano che la liquidatela non avrebbe impugnato l'atto di accertamento, limitandosi a riconoscere in sede di verifica del passivo un credito dell'ADE di euro 1.754.829,99. Contestano infine la quantificazione dei presunti danni, in quanto operata dalla liquidatela senza correttamente stimare il valore dell'attivo realizzabile in sede fallimentare.

Si sono altresì costituiti CP_12 CP_13 e CP_14 (tutti n.q. di componenti il collegio sindacale a decorrere dal 20.08.2018), i quali negano di non avere adempiuto agli obblighi di vigilanza su di essi incombenti e richiamano a tal proposito i verbali di adunanza relativi ai vari esercizi che attestano l'attività da loro svolta. Evidenziano, inoltre, con riferimento all'esercizio 2021, di non avere potuto provvedere all'espletamento delle prescritte funzioni di controllo e vigilanza, a causa dell'omessa comunicazione da parte del c.d.a. della documentazione contabile e fiscale, comportamento che li avrebbe indotti a rassegnare le dimissioni, con effetto immediato a decorrere dal 13.07.2022, sicchè non potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali inadempienze relative agli esercizi 2021/22.

Contestano altresì la ricostruzione delle principali operazioni indicate dalla liquidatela quale causa dello squilibrio finanziario e che avrebbero poi determinato il fallimento della società.

Nello specifico assumono che correttamente sarebbe stato annotato nella contabilità il costo anno per anno dell'affitto di ramo d'azienda dalla Edil Ponti e che dunque priva di qualsiasi fondamento sarebbe la rilevata perdita nell'esercizio 2021, peraltro in assenza del riscontro dei dati contabili nel bilancio che non risulta depositato presso la competente C.C.I.A.A. Rilevano che neppure la verifica fiscale eseguita dall'Contr avrebbe evidenziato profili di responsabilità a loro riferibili ed in ogni caso invocano l'applicazione dell'art. 2407 c.c., come novellato dall'art. 1, comma 1, della legge 14 marzo 2025 n.

35, sia con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità sottesa alla richiesta cautelare, sia per beneficiare della limitazione della responsabilità “*nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglionati: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso*”.

Quanto al *periculum* rappresentano che nessuno di essi avrebbe posto in essere atti depauperativi del patrimonio che anzi si sarebbe addirittura in alcuni casi incrementato mediante atti di acquisto (come nello specifico con riferimento al resistente CP_13), tale da risultare sufficiente a coprire l'eventuale danno che sarà eventualmente accertato a loro carico come derivante dall'esercizio delle loro funzioni e si sono riservati di potere invocare, nell'eventuale giudizio di merito, la copertura assicurativa delle rispettive compagnie.

Si è costituito anche Controparte_15 (sindaco unico dal 2.02.2023), il quale ha evidenziato la sua estraneità ai fatti contestati dalla liquidatela nei confronti degli altri amministratori e dei sindaci, per avere assunto la carica di sindaco per un brevissimo periodo a far data dal 02 febbraio 2023, prima che la società depositasse in data 24 aprile 2023 il ricorso per l'accesso alla procedura concorsuale del concordato preventivo. Ha rilevato, inoltre, che durante il breve periodo in cui ha ricoperto la carica di sindaco unico non sarebbero stati compiuti atti di *mala gestio*, se non limitatamente a taluni ininfluenti finanziamenti, dei quali in ogni caso non avrebbe potuto avere preventiva conoscenza, essendo stati compiuti immediatamente prima della sua nomina ed in un breve lasso di tempo, di talchè, considerando un pur minimo *spatium deliberandi*, necessario per prendere conoscenza dei fatti gestori, non avrebbe avuto neppure la possibilità di opporvisi.

Così ricostruita la vicenda in fatto, preliminarmente deve darsi atto che la liquidatela ha rinunciato agli atti nei confronti del resistente Controparte_16 che non si è costituito, sicchè nei suoi confronti devono dichiararsi cessati gli effetti del ricorso.

Ciò premesso, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

Secondo quanto allegato dalla liquidatela giudiziale la responsabilità dei resistenti discende dall'aver gli amministratori, con l'avallo del Collegio Sindacale sottaciuto rilevanti voci di spesa che, se debitamente esposte in bilancio, avrebbero evidenziato la perdita dell'intero capitale sociale già a far data dall'esercizio 2018 e altresì di avere distratto, anche dopo la data di apertura del Concordato Preventivo, ingenti somme dai c/c intestati alla società, in violazione del principio della *par condicio creditorum*.

Le condotte contestate trovano ad un esame sommario riscontro nella documentazione versata in atti.

Nello specifico, è indubbio – in quanto accertato con decreto emesso dal Tribunale di Gela il 16.06.2023, richiamato nella sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale adottata in pari data– che gli amministratori in carica (e nello specifico i resistenti: CP_17 , CP_1 , CP_8 CP_5 e CP_10 nella pendenza della procedura di ammissione al concordato preventivo (e precisamente tra il 6.4.2023 ed il 3.5.2023) hanno effettuato pagamenti in favore di dipendenti e

di fornitori per debiti pregressi per un ammontare pari ad € 62.837,06, senza richiedere l'autorizzazione del Tribunale, in violazione delle norme che regolano la procedura concordataria.

Non giova ai resistenti evidenziare di avere avuto l'intenzione di proporre un piano di concordato in continuità aziendale, atteso che (come evidenziato dal Tribunale di Gela) si è trattato di pagamenti non rientranti in nessuna delle tre categorie individuate dall'art. 100 CCII, "non trattandosi né di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa, né della retribuzione dei lavoratori addetti all'attività aziendale da continuare, né di rate di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa"; i pagamenti effettuati neppure possono essere qualificabili come prestazioni funzionali alla procedura concordataria, come tali prededucibili, dato che non ne è stata precisata la causale e sono stati effettuati prima dell'adozione del decreto di apertura della procedura concordataria, nella pendenza del termine per il deposito del piano di concordato (cfr. in linea di principio, SS.UU. civ. n. 42093/2021). Conseguenza che è evidente la violazione da parte dei detti amministratori degli obblighi su di essi incombenti a tutela della società e dei creditori, trattandosi di pagamenti effettuati in violazione del principio della *par condicio creditorum*, e rispetto ai quali gli amministratori non hanno dimostrato che si sia trattato di "*prestazioni essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori*" come richiesto dall'art. 100 CCII.

Evidente è poi la contestazione relativa all'occultamento degli ingenti costi sostenuti dalla società, al solo scopo di non fare emergere la totale erosione del capitale sociale che avrebbe imposto la liquidazione della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies cc.

Nello specifico, con riferimento al contratto di affitto di ramo d'azienda della Edil Ponti concluso il 24.08.2018 si osserva che a fronte della pattuizione di un canone mensile di euro 70.000,00 corrispondenti ad euro 840.000,00 annui, oltre IVA, risulta contabilizzato con riferimento al 2018 un canone di soli euro 55.000,00, con la conseguenza ove tale voce di costo fosse stata invece correttamente registrata avrebbe fatto emergere una perdita d'esercizio per l'anno 2018 e soprattutto un patrimonio netto negativo.

Non giova ai resistenti richiamare la scrittura del 24.10.2018, con la quale è stato ridotto il canone annuo di locazione, atteso che il contratto ha iniziato comunque a produrre i suoi effetti fin dal 24.8.2018, (data della stipula) e non come sostenuto dai resistenti dal 16.11.2018. Ed infatti, la scrittura del 24.10.2018 ha riguardato unicamente la misura del canone annuo di locazione, riducendolo da euro 840.000,00 ad euro 660.000,00, nulla dicendo invece sulla decorrenza degli effetti del contratto che quindi correttamente deve ritenersi efficace fin dalla data della stipula. In occasione di tale modifica le parti hanno altresì previsto che la Contro si sarebbe dovuta fare carico, sempre in quota canone, di ulteriori euro 2.051.134,63, al fine di far fronte ai debiti pregressi contratti dalla EDIL PONTI verso diversi Istituti di credito mediante pagamenti mensili di euro 57.182,30.

Ebbene così operando la società avrebbe dovuto contabilizzare per l'anno 2018 un canone effettivo di competenza pari ad euro 376.783,95 (€ 140.000,00 per le prime due mensilità + € 122.419,36 + € 114.364,60) diverso e maggiore rispetto a quello contabilizzato pari a soli euro 55.000,00.

Consegue che l'omessa contabilizzazione di ulteriori costi per euro 321.783,95 avrebbe non solo determinato una perdita d'esercizio per l'anno 2018 di euro **318.664,95** (invece di un utile di € 3.119,00) ma anche un patrimonio netto negativo per euro **289.560,95**.

A fronte di tali risultanze gli amministratori anziché sollecitare la ricapitalizzazione della società, ovvero, in mancanza decretarne la messa in liquidazione, hanno proseguito l'attività d'impresa fino alla data del fallimento, aggravando così il dissesto della società fino a pervenire alla fine dell'esercizio 2022 ad un patrimonio netto negativo per euro **3.880.899,23**.

Non convince neppure la tesi prospettata dai resistenti secondo cui i debiti delle Edil Ponti che la società, in sede di modifica del contratto di affitto di ramo d'azienda, si è accollata di pagare alle scadenze indicate, sarebbero stati invece tutti pagati nell'anno 2019 ed imputati, all'interno della maggiore somma di € 3.502.820,79, quali sopravvenienze passive.

Ed infatti, fermo restando più accurati accertamenti (da compiersi eventualmente nel giudizio di merito), in ordine all'effettiva natura di tali considerevoli esborsi e alla inerenza di tali costi soltanto all'esercizio 2019 (il contratto di affitto infatti prevedeva che tali ulteriori oneri fossero pagati con rate mensili alla stregua del canone), in ogni caso i pagamenti effettuati nel corso di un esercizio, in quanto aventi ad oggetto una somma predeterminata, come nella specie, avrebbero dovuto essere contabilizzati quali costi dell'esercizio, ovvero come quelle spese predeterminate che l'imprenditore affronta quotidianamente, che vanno a concorrere nel risultato dell'esercizio, e non come "sopravvenienza passiva", ovvero poste considerate quali spese del tutto straordinarie e/o mancato conseguimento di ricavi e/o debiti non contabilizzati negli anni precedenti. Tale errata contabilizzazione ha infatti falsato il risultato di esercizio, occultando la perdita complessiva di esercizio che ove correttamente evidenziata avrebbe reso evidente la totale erosione del capitale sociale.

Trovano conferma nella documentazione versata in atti anche i cospicui finanziamenti effettuati in favore di terzi senza alcuna giustificazione e in un periodo in cui la società versava già in grave difficoltà economica e registrava una carenza di liquidità.

In particolare, alla data della dichiarazione di liquidazione giudiziale risultano effettuati in favore della Edil Ponti finanziamenti infruttiferi per complessivi euro **4.636.450,01**, in assenza di una causa giustificatrice; risulta poi contabilizzato nel 2019 sotto la voce "*sopravvenienze passive*" l'importo di euro **3.502.820,79**, invero riconducibili a ulteriori finanziamenti privi di giustificazione che dunque avrebbe dovuto essere contabilizzato come costo di esercizio.

Con la scrittura di modifica del canone di affitto di azienda, infatti, è stato previsto altresì l'accollo da parte della Contro di una corposa parte dei debiti della EDIL PONTI, senza indicare minimamente la causa di tale obbligazione. Consegue che appare verosimile che si tratti di meri finanziamenti effettuati senza alcuna causa giustificatrice e quindi gravemente lesivi

sia per la società (trovandosi in quel periodo in carenza di liquidità) sia per il ceto creditore, al quale è stata sottratta ogni garanzia di soddisfacimento del loro credito.

Priva di fondamento appare, infatti, la tesi sostenuta dai resistenti, secondo i quali tali somme sarebbero qualificabili come “meri acconti” del futuro prezzo di acquisto dei rami di azienda già oggetto di affitto, e quindi costituirebbero un “credito per anticipazioni” corrisposte alla concedente EDIL PONTI per la cessione definitiva dell’azienda, che, in assenza della relativa effettiva cessione potrebbe essere ancora recuperato dalla liquidatela.

Osserva invero il decidente che nessuna prova è stata fornita per dimostrare l’esistenza di trattative volte alla conclusione di un contratto di cessione di ramo d’azienda con la Edil Ponti. Né a tal fine può assumere rilevanza la scrittura del 1.12.2021, invocata dagli amministratori, la quale, pur qualificando l’importo complessivo di oltre 3 milioni di euro ricevuti dalla Edil Ponti da parte della *Contro* come “prestiti infruttiferi”, contiene soltanto un generico riferimento ad una eventuale trasformazione del contratto di affitto in cessione di ramo d’azienda, senza fornire tuttavia altri elementi relativi alla tempistica e all’eventuale prezzo. Inoltre, pur volendo aderire alla tesi dei resistenti, non si comprende come mai pur avendo previsto nella detta scrittura del 1.12.2021 la possibilità di convertire le somme anticipate in canone di affitto o prezzo di vendita (“la *Controparte_1* e la *Controparte_18* convengono che il superiore importo di euro 3.688.150,00 ricevuto a titolo di prestiti infruttiferi e ricevuti dalla *Controparte_19* verranno computati in compensazione a pagamento dei canoni del summenzionato contratto di affitto di ramo d’azienda scaduti e/o a scadere e in caso di anticipata trasformazione in cessione definitiva computati a prezzo di vendita”), la *Contro* abbia continuato a pagare il canone di affitto anche per l’anno 2022, nonostante non fosse stata formalizzata la paventata cessione.

Non può poi non evidenziarsi che la Edil Ponti è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa e dunque appare alquanto difficile il recupero anche di parte del credito, nonostante la liquidatela ha dato prova di essersi insinuata al passivo.

Consegue che anche di tali perdite sono responsabili gli amministratori, non soltanto perché frutto di condotte sconsiderate, ma altresì per averle artatamente occultate, mediante l’errata contabilizzazione, così celando ai creditori lo stato di totale decozione delle società.

Trovano riscontro nella contabilità anche i finanziamenti erogati in favore della *Parte_3* per euro 56.500,00, e della *Pt_2* per euro 3.500,00, senza alcuna giustificazione, sicché anche tali importi avrebbero dovuto essere contabilizzati come “costo” e non quale “credito”, con conseguente responsabilità degli amministratori che hanno predisposto i bilanci. La situazione di crisi è stata poi accentuata dal comportamento degli amministratori che nonostante la società registrasse perdite considerevoli (euro 4.065.635,00 nel 2022 ed euro 2.223.685,00 nel 2023) ed una situazione debitoria di oltre 15 milioni di euro, hanno continuato a finanziare le proprie società partecipate (versando complessivamente euro 632.720,37 in favore della “Edil Concrete srl” ed euro 143.046,00 alla “Società Agricola Medi Energy srl”), in danno dei creditori sociali.

Alquanto anomala appare poi la complessa operazione di acquisto di quote sociali della CP_3 effettuata nel corso del 2019 al prezzo di euro 58.100,00, ben maggiore rispetto al valore nominale delle quote, pari ad euro 41.250,00.

Le medesime quote sono state poi cedute con atto del 20.03.2020 in favore della CP_20 dopo avere tentato invano di ricapitalizzare (anche mediante ulteriori finanziamenti) la CP_3 che nel frattempo aveva accumulato perdite considerevoli che avevano ridotto il capitale sociale. L'intera operazione comporterà un complessivo esborso finanziario e dunque una perdita per la Contro pari complessivamente ad euro **794.834,04**, mentre nei bilanci predisposti e approvati dagli amministratori in relazione alla CP_3 verrà annotata una posta di credito di euro 608.975,09, ingiustificata ed in ogni caso difficilmente recuperabile, considerata la situazione debitoria della stessa CP_3

Né l'avere avviato un giudizio dinanzi questo Tribunale (nrg14585/20), nei confronti della cessionaria Contr, denunciando l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento della cessione delle quote può giustificare in alcun modo la condotta degli amministratori che per anni hanno continuato a finanziare una società partecipata (la CP_3 che aveva accumulato ingenti debiti, senza alcuna giustificazione.

A tal riguardo non può non evidenziarsi che invero la Contro in sede di cessione delle quote della CP_3 in favore della Contr ha convenuto con quest'ultima che il debito della cessionaria avente ad oggetto il pagamento delle quote cedute potesse essere compensato con i debiti della CP_3 già maturati e non dichiarati all'atto della cessione (complessivamente superiori rispetto al debito della cessionaria) che rimanevano a carico della stessa cedente (v. art. 2.1 del contratto di cessione, doc. alleg. 54 al ricorso).

Ciò conferma l'illiceità della complessa operazione testè sommariamente descritta, in quanto ha determinato soltanto ingentissimi costi per la società non contabilizzati, senza generare di contro alcun credito neppure eventuale.

Non sono state neppure contestate dai resistenti, infine, le operazioni di acquisto di immobili da essi compiute in prossimità dell'apertura della liquidazione giudiziale del tutto estranee all'oggetto sociale e che hanno unicamente concorso ad aggravare la situazione debitoria della società con conseguente pregiudizio dei creditori sociali. I resistenti invero, assumono senza alcun fondamento che tali operazioni sarebbero state compiute nel tentativo di diversificare le attività della società in settori complementari, senza tuttavia addurre alcuna prova della determinazione della società di modificare l'oggetto sociale.

Corretta, dunque, appare l'operata rettifica della situazione patrimoniale della società, così come effettuata dalla liquidatela, con la corretta contabilizzazione dei "costi" e la conseguente espunzione degli importi illegittimamente iscritti dagli amministratori quali "Crediti".

La *mala gestio* degli amministratori trova infine conferma anche nell'accertamento effettuato dall'Cont all'esito del quale infatti sono emerse numerose violazioni e inadempienze fiscali ed è stato emesso un avviso di accertamento di euro **1.754.829,99**.

Della perdita incrementale registrata dal 31.12.2018 alla data in cui la società è stata posta in liquidazione giudiziale dovranno quindi essere chiamati a rispondere in solido gli amministratori avvicendatisi nella carica in tale periodo e pure i componenti il collegio sindacale in carica dal 20.08.2018, a cui va addebitato di non aver esercitato i poteri e gli strumenti loro attribuiti per legge; poteri/doveri il cui mancato utile esercizio *“con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”* configura la responsabilità a carico dei sindaci (cfr. Cass., sez. 1 civ., 11.11.2010 n. 22911; Cass., sez. 1 civ., 13.6.2014 n. 13517; Cass., sez. 1, 3.7.2017 n. 16314). Infatti, ai sensi dell’art. 2407, comma 2, c.c., i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Nella specie, dalle relazioni allegate ai bilanci di esercizio versati in atti dalla **Parte_5**, a fronte delle condotte illecite tenute dagli amministratori e sopra evidenziate, emerge che il collegio sindacale ha sempre dato atto di avere verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza, senza annotare alcuna osservazione, nonostante fosse a conoscenza degli atti posti in essere dagli amministratori.

Neppure risulta che essi abbiano tempestivamente segnalato le irregolarità contabili dei bilanci e non hanno mai esercitato i summenzionati poteri/doveri di legge per opporsi e/o reagire al periodico illegittimo (sulla scorta delle precedenti considerazioni) occultamento di costi mediante iscrizione di voci di credito inesistenti.

Emerge quindi che i componenti del collegio sindacale hanno omesso di svolgere il controllo che era loro richiesto, così concorrendo ad aggravare la già grave situazione di crisi economico-patrimoniale in cui versava la società, mentre avrebbero dovuto evidenziare i costi derivanti dalle operazioni via via poste in essere, con la conseguenza che, se tali voci fossero state correttamente appostate, il patrimonio sarebbe divenuto negativo e la società sarebbe stata posta in liquidazione ben prima e si sarebbero evitate le disastrose conseguenze registrate.

A nulla vale invocare la novella normativa introdotta dalla legge n. 35/2025, che ha modificato l’art. 2407 c.c., prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno, atteso che nella specie, le condotte contestate risalgono tutte a data anteriore all’entrata in vigore di tale modifica normativa. Questo Giudice, infatti, condivide l’orientamento finora espresso dalla giurisprudenza secondo cui “tale novella si applica alle condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l’applicabilità ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività va esclusa in ragione della previsione di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale” (Tribunale di Bari 24.04.2025). In ogni caso poi la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell’art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l’azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai

terzi (azione pure prospettata dal curatore quale oggetto del futuro giudizio di merito), per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno, evento che nella specie al più può farsi coincidere con la data di deposito dell'istanza di ammissione alla procedura concordataria (24.04.2023), sicchè al momento del deposito del ricorso cautelare in esame il termine di prescrizione non era ancora interamente decorso.

Né appare pertinente il richiamo del regime prescrizionale dell'azione di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010, relativa ai revisori contabili, in virtù della circostanza che ai sindaci fosse stato conferito anche l'incarico della revisione legale dei conti, atteso che l'attività di vigilanza e controllo interna svolta dai componenti l'organo sindacale non è per nulla paragonabile a quella dei revisori esterni alla società, anche tenuto conto di quanto infra si dirà.

Nessun effetto esimente della responsabilità può poi farsi derivare dalle dimissioni rassegnate dai sindaci con effetto immediato a decorrere dal 13.07.2022, atteso che per effetto della *prorogatio* deve ritenersi che il collegio sindacale costituito dagli odierni resistenti CP_12 CP_14 e CP_13 sia rimasto in carica sino al 02 febbraio 2023, quando è subentrato il sindaco unico nella persona del resistente CP_15 e ormai erano state pregiudicate definitivamente le sorti della società che di lì a poco infatti sarebbe fallita.

A tal proposito appare sufficiente richiamare una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha ulteriormente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'istituto della *prorogatio* si applica anche ai sindaci che si dimettono, non solo a quelli che concludono il mandato per scadenza naturale (Cassazione ordinanza n. 14102 depositata il 27 maggio 2025).

La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che l'istituto della *prorogatio* ha lo scopo di evitare che la società resti priva di un organo di controllo, con possibili conseguenze negative sulla sua attività. Invero già in precedenza la giurisprudenza maggioritaria era concorde nel ritenere che l'articolo 2385 cod. civ., che, come noto, regola la cessazione della carica degli amministratori, prevedendo che “la rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita”, trova applicazione anche con riferimento ai sindaci, in quanto anche per tale organo di controllo sussiste un'esigenza di continuità del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo di amministrazione salvaguardata dall'articolo 2385 c.c.; e ciò giustifica pertanto la conclusione di un'applicazione quantomeno analogica della disciplina sulla *prorogatio* (Cassazione sentenza 12.04.17 n.9416).

L'importanza di assicurare la continuità funzionale dell'organo di controllo attraverso l'istituto della *prorogatio* è stata pure recepita dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che ha ulteriormente valorizzato il ruolo del collegio sindacale, estendendo i casi di obbligatorietà della sua presenza nelle società a responsabilità limitata. Tale evoluzione normativa evidenzia come il legislatore consideri essenziale il presidio di controllo interno per la tempestiva emersione

degli stati di crisi ed in questo contesto, la *prorogatio* assume una valenza ancora più significativa per la tutela dei creditori sociali e del mercato.

Né giova ai componenti il collegio sindacale richiamare l'art. 1 del Decreto legislativo n. 220/2002, che attribuisce al Ministero delle attività produttive il compito di vigilare almeno una volta ogni due anni sulle cooperative, mediante revisioni ed ispezioni straordinarie.

Sul punto, ritiene il decidente che l'eventuale presenza di un soggetto esterno di revisione non escluda automaticamente la responsabilità dei sindaci interni, posto che la vigilanza esterna affidata ai funzionari del CP_22 è cosa diversa dalle funzioni di controllo assicurate dai sindaci interni: i funzionari esterni esercitano una vigilanza amministrativa mediante le revisioni ordinarie periodiche e le ispezioni straordinarie cui le cooperative sono assoggettate, i sindaci, invece, sono un organo di controllo interno che vigila sull'amministrazione della società, assicurando il rispetto delle leggi e dello statuto, e partecipa alle decisioni fondamentali.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha di recente chiarito che la responsabilità del collegio sindacale non è sovrapponibile alla vigilanza amministrativa ministeriale, essendo la responsabilità del collegio sindacale ben più ampia, avendo ad oggetto il controllo generale della gestione aziendale, e non soltanto la verifica del bilancio.

Giudizio a parte va invece dedicato al resistente CP_15 il quale ha assunto l'incarico di sindaco unico soltanto in data 2 febbraio 2023 quando ormai la situazione patrimoniale della società era stata definitivamente compromessa a causa delle condotte illecite poste in essere dai precedenti amministratori con l'avallo del collegio sindacale.

Né è possibile ritenere il CP_15 responsabile degli unici due finanziamenti eseguiti dalla società successivamente al febbraio 2023 (peraltro di importo non rilevante), atteso che si tratta di condotte poste in essere dagli amministratori in un brevissimo lasso di tempo (tra marzo e maggio 2023) e a ridosso dell'apertura della procedura di concordato (avviata il 24 aprile 2023), sicché considerando un pur breve *spatium deliberandi*, per acquisire conoscenza dei principali fatti gestori e della situazione economica patrimoniale della società, nessuna condotta appare oggettivamente imputabile al resistente. D'altronde l'organo di controllo non ha una conoscenza immediata dei pagamenti effettuati dagli amministratori se non in sede di verifica della contabilità, sicché non avrebbe potuto comunque impedire tali condotte. La successiva apertura della procedura concordataria (aprile 2023), ha poi vanificato qualsiasi iniziativa che il resistente avrebbe potuto assumere per segnalare le irregolarità contabili eventualmente riscontrate, sicché non è possibile neppure ravvisare una responsabilità omissiva.

Consegue che nei confronti del CP_15 non sussistono i presupposti per adottare la misura cautelare richiesta.

Quanto al requisito del *periculum* - necessario per la concessione della misura cautelare del sequestro, la cui ricorrenza nella specie è stata contestata da molti dei reclamanti -, si osserva che il "timore", cui si riferisce la norma di cui all'art. 671 c.p.c., deve essere fondato – cioè supportato dalla presenza o di elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, oppure da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del

debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio – nonché riferito alla perdita della garanzia del credito e, quindi, alla eventualità che detto patrimonio subisca alterazioni tali da compromettere, in caso di inadempimento, la realizzazione coattiva del credito. Non è invece necessario che entrambi gli elementi (soggettivo e oggettivo) ricorrano contemporaneamente, ben potendo ritenersi sussistente il detto requisito, in presenza di un'evidente sproporzione tra la pretesa creditoria del fallimento ed il valore presunto del patrimonio dei resistenti (come nella specie), indipendentemente dal profilo soggettivo costituito dalla condotta ed a prescindere dall'esistenza di eventuali atti di depauperamento del patrimonio.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull'estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, ha osservato che per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato (Corte di Cassazione S.U. sentenza n. 51660/14).

In altre parole il timore che, nelle more del giudizio di cognizione, il debitore sottragga dal proprio patrimonio i beni costituenti la c.d. garanzia generica ai sensi dell'art. 2740 del c.c., vanificando le aspettative creditorie, non può che riferirsi all'ipotesi in cui il patrimonio del resistente sia capiente al momento del verificarsi del danno e venga diminuito per effetto di atti dispositivi; diversamente nel caso in cui la garanzia patrimoniale sia non sufficiente o addirittura inesistente (come nella specie), sussiste la certezza dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato, sicché non è necessario anche accertare che il debitore abbia compiuto eventuali atti depauperativi del patrimonio.

Sotto il profilo soggettivo in ogni caso il pericolo che nelle more del giudizio di merito i resistenti possano compiere atti depauperativi del loro patrimonio, appare alquanto concreto se sol si considera che gli amministratori, nella pendenza del termine concesso per il deposito del piano concordatario, hanno autorizzato pagamenti in favore dei dipendenti e dei fornitori per debiti pregressi per un ammontare di euro 62.837,06, in palese violazione del principio della *par condicio* e senza alcuna autorizzazione del Tribunale.

È inoltre pacifico che, in tema di sequestro conservativo, in presenza di più debitori chiamati a rispondere in solido, il *periculum* deve essere valutato con riferimento a ciascun debitore, non trattandosi di litisconsorzio necessario ed essendo la posizione di ciascuno caratterizzata da peculiarità sue proprie e non anche in relazione ai patrimoni dei condebitori solidali. In altri termini, poiché il creditore può ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei debitori in solido - ed è evidente che egli rivolgerà la sua azione contro chi è solvibile - ed ognuno dei condebitori è obbligato per intero, il

pericolo di perdere il proprio credito non sussiste se almeno uno dei debitori solidali può soddisfare, con le sue sostanze, l'intero credito, circostanza che non pare ricorrere nella specie.

Ed infatti, nessuno dei resistenti ha dimostrato di avere un patrimonio in grado di soddisfare l'intero credito a tutela del quale la liquidatela ha chiesto la misura cautelare del sequestro. Risulta invece che l'amministratore **Pt_4** indagato per reati legati ad attività di impresa (proc. pen. N. 1298/20 pendente presso il Tribunale di Palermo), ha già subito un sequestro preventivo sino alla concorrenza dell'importo di € 772.079,43 e il resistente **CP_5** in data 30.7.2024, ha effettuato una donazione di considerevole valore, così complessivamente riducendo la garanzia in favore della liquidatela. Né d'altronde la consistenza del patrimonio immobiliare del sindaco **CP_13** stimata dal tecnico di parte, geom. **Per_2** del valore complessivo di € 230.000,00 (rispetto ad un presumibile danno di gran lunga superiore), può incidere su tali conclusioni, trattandosi, peraltro, di valutazione non asseverata con perizia giurata e tenuto conto dell'aleatorietà dell'importo in concreto ricavabile da una vendita esecutiva.

Nessuna refluenza sull'accertato pericolo del soddisfacimento del credito possono avere, inoltre, le polizze di assicurazione invocate dai resistenti e aventi ad oggetto i danni eventualmente arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, in quanto come affermato dalla Suprema Corte "il rapporto di assicurazione ha natura obbligatoria ed intercorre tra l'assicurato e l'assicuratore e non determina alcun vincolo diretto a favore del terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato" (Cass.civ., 3 ottobre 2016, n. 41372). Inoltre, in ragione della responsabilità solidale la copertura assicurativa, invocata dai resistenti, appare comunque inidonea a garantire il soddisfacimento dell'intero pregiudizio sopportato dalla liquidatela, che ben può pretendere da ciascuno dei debitori il pagamento dell'intero; fermo restando che le richieste di garanzia potranno essere valutate in riferimento alla eventuale condanna al risarcimento dei danni di ciascuno dei debitori che potrà essere adottata solo nel giudizio di merito.

Passando alla quantificazione del presunto danno e quindi alla misura della cautela invocata appare corretto fare riferimento al valore della perdita incrementale, attesa la presenza di scritture contabili non sempre attendibili e stante l'impossibilità (almeno in questa fase) di determinare il danno conseguente alle singole operazioni poste in essere dagli amministratori e dai sindaci succedutisi in un arco temporale abbastanza ampio.

Tale criterio consiste nell'individuare l'effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società per effetto della illegittima prosecuzione dell'attività e quindi del danno subito dalla società e dai creditori. Ciò implica che tale aggravamento del passivo (c.d. perdita incrementale) deve essere depurato dalle perdite pregresse che avevano logorato il capitale e dei cosiddetti costi compatibili con lo stato di liquidazione.

Ebbene, sulla scorta della documentazione contabile della società prodotta dalla liquidatela appare verosimile il danno così come quantificato dal curatore nelle relazioni depositate in sede fallimentare che ha ricostruito i bilanci dal 2018 al 2022 ed ha elaborato le situazioni economico-patrimoniali relative agli altri esercizi per i quali non sono stati redatti i bilanci.

Meno attendibile e più restrittiva appare invece la quantificazione del danno operata mediante la differenza tra attivo e passivo fallimentare anche considerando l'orientamento restrittivo sul punto della giurisprudenza che ritiene applicabile tale criterio soltanto in via meramente residuale, ossia quando non sia assolutamente possibile ricostruire l'effettivo andamento dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Primo Pres. Rovello, Rel. Rordorf, 06.05.2015, n. 9100).

A nulla poi vale rilevare che il Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 abbia registrato un dato positivo, atteso che invero l'attività della società avrebbe dovuto arrestarsi già al 31.12.2018 quando, come detto, le perdite avevano interamente eroso il capitale sociale, di guisa che non può condividersi la tesi sostenuta da alcuni dei resistenti secondo cui, avendo la società registrato al 31.12.2020 un p.n. positivo sarebbero cessati gli effetti della causa di scioglimento e nessun danno sarebbe pertanto conseguito. Ed infatti, qualora si verificassero i presupposti per lo scioglimento della società, come nella specie, ogni attività deve essere cessata salvo quelle necessarie e compatibili con la liquidazione, circostanza che non si è verificata nella specie; anzi per quello che è emerso in questa sede l'attività è proseguita non in ottica liquidatoria, rivelandosi nel lungo periodo del tutto deficitaria tanto da determinare il fallimento.

Né inoltre appare corretto il rilievo degli amministratori secondo cui, ai fini dell'individuazione del netto patrimoniale avrebbe dovuto tenersi conto del valore dell'avviamento aziendale, connesso alle qualifiche ENI e ai contratti di appalto ancora in essere e oggetto del contratto di affitto di azienda con la Edil Ponti.

Ed invero, l'affitto di ramo d'azienda conferisce il diritto di mero godimento dell'azienda comprensivo anche dell'avviamento e dei contratti già in essere con la concedente, tuttavia, la proprietà rimane in capo all'affittante. Consegue che il valore dell'avviamento non viene trasferito ma soltanto gestito e dunque non genera automaticamente un incremento del patrimonio se non nei limiti dei frutti derivanti dalla gestione dell'attività, dei quali, come detto, non vi sono evidenze concrete.

Va poi osservato che, sebbene non possa non tenersi conto del valore dei costi compatibili con la liquidazione, tuttavia, i resistenti non hanno né allegato, né dimostrato quali potrebbero essere tali costi, limitandosi a richiederne una liquidazione forfettaria, alla quale non si può in ogni caso pervenire in assenza di elementi anche meramente indiziari dei detti costi, atteso che dopo la perdita del capitale non possono essere detratti tutti i costi sostenuti e da sostenere, ma soltanto quelli necessari all'attività liquidatoria, dei quali come detto non si ha contezza.

Ai fini della quantificazione del presumibile danno inoltre andrebbero considerate le risultanze in termini economici (ricavi e/o perdite) derivanti dall'esercizio provvisorio che il Tribunale di Gela ha autorizzato, nell'ambito della liquidazione giudiziale ma nessun documento è stato prodotto al riguardo.

Consegue che in assenza di altri elementi, non è allo stato possibile addivenire ad una liquidazione né dei "costi compatibili" né dell'eventuale volume d'affari derivante dall'esercizio provvisorio, fermo restando che di essi dovrà tenersi conto nel giudizio di merito ai fini di una più corretta liquidazione del danno.

Il presumibile danno quindi può essere allo stato stimato nell'importo di euro 1.842.272,63, pari alla differenza algebrica tra il patrimonio netto al 31.12.2022, pari a -€ 1.810.049,63, e quello al 31.12.2018, pari ad € 32.223,00, a questo vanno sommate algebricamente le conseguenze negative in termini economici presumibilmente derivanti dalle singole condotte illecite sopra descritte (decurtate delle compensazioni operate in sede fallimentare come precisato dalla liquidatela con le memorie depositate in data 22.05.2025), in quanto seppure condotte poste in essere nel periodo considerato 2018-2022, tuttavia, le conseguenze in termini economici non risultano contabilizzate nei singoli esercizi di competenza (come si ricava dalla consultazione dei bilanci della società allegati dalla liquidatela), sicchè costituiscono autonoma fonte di ulteriore danno; si perviene così ad un presumibile danno di euro **11.758.972,72**.

Ciò posto, l'entità del credito della curatela verso gli amministratori resistenti – considerati pure accessori e spese – può essere prudenzialmente quantificato nella misura di euro **11.800.000,00**.

Con riferimento ai sindaci valgono invece le ulteriori considerazioni: La legge n. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha introdotto un limite alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. Nello specifico, l'art. 2407 c.c. (comma 2) stabilisce che, in caso di colpa, la responsabilità dei sindaci, solidalmente con gli altri, è limitata a un multiplo del loro compenso annuo, con tre fasce di riferimento: 15 volte il compenso per compensi fino a 10.000 euro, 12 volte per compensi tra 10.000 euro e 50.000 euro, e 10 volte per compensi superiori a 50.000 euro. Si ritiene che questa norma, pur non avendo esplicitamente una disciplina transitoria, si applichi anche ai fatti pregressi, poiché non incide sul diritto al risarcimento, ma solo sul quantum, configurandosi come una norma di natura procedurale. Il limite, tuttavia, va riferito a ciascun singolo evento dannoso causato dal sindaco, e non al cumulo di tutte le condotte, ed è basato sul compenso annuo netto deliberato, e non su quello percepito, che potrebbe essere inferiore in caso di inadempienze della società.

Ora, nella specie, i resistenti componenti il collegio sindacale assumono di avere concordato il loro compenso nella misura annua di euro 12.000,00 per i sindaci e di euro 18.000,00 per il sindaco con funzioni di presidente, tuttavia, non risulta depositato alcun documento riferibile alla società che attesti la previsione di tale compenso, limitandosi i resistenti ad allegare copia delle dichiarazioni dei redditi che come detto non sono sufficienti a dimostrare il compenso annuo deliberato, attestando al più soltanto gli importi percepiti.

Consegue che in assenza di altri elementi e tenuto conto della sommarietà della presente fase cautelare ritiene il decidente che allo stato non ricorrono i presupposti per limitare la responsabilità dei componenti il collegio sindacale, ai quali quindi va esteso il sequestro nella medesima misura sopra determinata per gli amministratori.

Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto del valore complessivo del procedimento e dell'attività svolta (consistita nella redazione degli atti introduttivi, nella partecipazione ad una sola udienza e nella stesura di un'ulteriore memoria difensiva), vanno liquidate in favore della liquidatela nella misura di euro 15.347,00, di cui 870,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge mentre quest'ultima dovrà rifondere le spese anticipate dal resistente

CP_15 che tenuto conto del valore complessivo della controversia, della responsabilità solidale invocata dalla liquidatela

nei confronti di ben dieci parti e dell'esito del procedimento a carico di quest'ultimo, appare equo liquidare in complessivi euro 1.534,07, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

P.Q.M.

Autorizza il sequestro conservativo dei beni (mobili e immobili) e dei crediti presenti e futuri di *Controparte_6*
Controparte_7 , *Controparte_8* , *Controparte_9* , *Controparte_10* , *CP_11* , *Parte_6* *Parte_7*
[...] e *Controparte_23* fino alla concorrenza di euro **11.800.000,00**.

Rigetta il ricorso nei confronti di *Controparte_15*

Condanna tutti i predetti resistenti in solido al pagamento, in favore della liquidatela ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 15.347,00 di cui 870,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Condanna la liquidatela ricorrente al pagamento, nei confronti del resistente *CP_15* delle spese da quest'ultimo anticipate che si liquidano nella misura di euro 1.534,07, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Si comunichi.

Palermo, 26.06.2025

Il Giudice
Emanuela Piazza